

Torino, lì 20 febbraio 2012

Prot. n. 1729

Ai soggetti interessati

**Oggetto:** Procedura aperta per l'affidamento della progettazione definitiva, esecutiva, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione e della realizzazione di un nuovo poliambulatorio presso l'Istituto ex Marco Antonetto nella città di Torino (gara 10-2011) - Bando di gara n. 2011/S 238 384207-2011 del 10/12/2011 - **CHIARIMENTI**

Con riferimento all'oggetto ed a riscontro delle richieste di chiarimenti pervenute a questa Società si osserva quanto segue.

**In merito al quesito 1:**

*a) La scrivente impresa evidenzia che il primo capoverso dell'art. 23.4 del Disciplinare di gara prevede che "la polizza dovrà contenere la previsione del pagamento in favore del committente non appena questi lo chieda, anche in pendenza dell'accertamento delle responsabilità e senza che occorranzo consensi ed autorizzazioni di qualunque specie"*

*Tale articolo, a nostro parere, non è concedibile se non sostituito come qui riportato:*

*"Ad integrazione di quanto previsto all'articolo – Determinazione dei danni indennizzabili – delle Condizioni Generali di Assicurazione si conviene tra le parti quanto segue:*

*una volta accertate la risarcibilità e l'entità del sinistro a termini della presente copertura assicurativa, il pagamento dovrà essere effettuato a favore del Committente non appena questi lo richieda, anche in pendenza dell'accertamento della responsabilità e senza che occorranzo consensi o autorizzazioni di qualunque specie"*

*b) Altresì, nel secondo capoverso viene richiesta una polizza di Responsabilità civile per la durata di 10 anni con un massimale non inferiore al 5% dell'importo dell'opera.*

*Tale polizza deve essere copertura assestante o come si presume, si fa riferimento alla sezione di responsabilità Civile sulla polizza decennale postuma...*

*Si nota che nel penultimo capoverso dell'articolo si fa riferimento all'obbligo di stipula di polizza RCO (che ogni impresa singolarmente già possiede) e quindi sarebbe opportuno avere conferma che tale copertura sia slegata dalla Decennale Postuma.*

**Si precisa quanto segue:**

Con riferimento al quesito sub a) così come formulato non può essere considerato una richiesta di chiarimento bensì una richiesta di modifica della legge di gara che, pertanto, non può essere accettata.

Si tiene a precisare, inoltre, che la suddetta disposizione riproduce una norma di legge che è contenuta nell'art. 126 del DPR n. 207/2010.

Con riferimento ai quesiti sub b) sia la polizza di assicurazione della responsabilità civile che quella riferita ai prestatori di lavoro (R.C.O.), che l'Appaltatore è obbligato a stipulare, sono da considerare distinte e separate rispetto alla polizza indennitaria decennale.

**In merito al quesito 2:**

*Si chiede se, relativamente all'art. 8 del Capitolato Speciale Descrittivo e Prestazione – progetto definitivo della nuova struttura sanitaria, occorre produrre come documento la Certificazione Energetica del fabbricato*

**Si precisa quanto segue:**

I documenti di cui all'art. 24 DPR 207/2010, non prevedono la redazione dell'Attestato di Certificazione Energetica del fabbricato. La sua redazione, così come prevista dalla Direttiva europea 2002/91/CE e dalla Regione Piemonte con LR n. 13 del 28 maggio 2007, dovrà essere predisposta a cura del Costruttore e consegnata alla Stazione Appaltante alla conclusione dei lavori e contestualmente al collaudo. In sintesi il progetto presentato deve avere i requisiti per poi ottenere la certificazione energetica una volta realizzato.

**In merito al quesito 3:**

*Si chiede se l'eventuale riunione di progettisti in forma di sub raggruppamento all'interno del raggruppamento partecipante alla gara d'appalto possa essere sia costituito o da costituirsi, o sia necessario costituirlo in fase di gara*

**Si precisa quanto segue:**

Il sub raggruppamento di progettisti deve essere costituito o costituendo.

Il Responsabile del Procedimento  
Arch. Giancarlo CELLINO